Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 10 ottobre** — **Numero 238**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 99; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1135.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1921, n. 1333, che dà piena ed intera esecuzione ad un accordo fra l'Italia e l'Egitto relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in quella regione.*

REGIO DECRETO-LEGGE *19 settembre 1921, n. 1334, concernente il trattamento da farsi nei casi d'infortunio sul lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.*

REGIO DECRETO-LEGGE *25 settembre 1921, n. 1335, relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.*

REGIO DECRETO *8 settembre 1921, n. 1326, relativo alla corresponsione degli assegni temporanei mensili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle Colonie.*

REGIO DECRETO *8 settembre 1921, n. 1327, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana, in quanto ivi applicabili, le disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 457, concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno.*

REGIO DECRETO *11 agosto 1921, n. 1338, che approva e rende esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Fermo.*

Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, *che dà piena ed intera esecuzione ad un accordo fra l'Italia e l'Egitto relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in quella regione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per il commercio e l'industria e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e l'Egitto risultante dallo scambio di note in data 31 marzo 1921 e 26 aprile 1921 col quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'art. 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi la marsala ed il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 0|0 del loro volume.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ALESSIO — FACTA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, *concernente il trattamento da farsi nei casi d'infortunio sul lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1904, n. 51, contro gli infortuni degli operai sul lavoro e quella 20 marzo 1921, n. 296, che apporta modifiche alla detta legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non sia provveduto organicamente al trattamento da farsi nei casi d'infortunio sul lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, gli operai ed agenti di ruolo colpiti da infortuni nell'espletamento dei servizi attivi, percepiranno, nei casi d'inabilità permanente non inferiore al 30 0[0 le indennità stabilite dal testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Nei casi invece di inabilità temporanea essi avranno un trattamento nel complesso non inferiore a quello stabilito dalla legge sugli infortuni.

Nei casi di morte la misura dell'indennità prevista dalla legge è ridotta ad una sola annualità di stipendio, la quale sarà ripartita fra gli aventi diritto colle norme stabilite dal suddetto testo unico di legge e relativo regolamento.

Art. 2.

Tali disposizioni si estenderanno al personale postale viaggiante, quando cesserà di avere vigore la Convenzione stipulata con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1921, registrato con riserva alla Corte dei conti, il 2 agosto 1921, registro 19, foglio 364.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto è stabilito dai Regi decreti 6 giugno 1907, n. 716, 28 novembre 1907, n 823, 16 maggio 1912, n. 574, 6 aprile 1913, 462.

Art. 4.

Le modalità per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno valore per gli infortuni che si verificheranno dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1335, *relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1707, col quale il termine stabilito nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903. circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano fu prorogato al 1° luglio 1921;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esonero dall'obbligo della residenza concesso fino al 30 giugno 1921 ai magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano con Nostro decreto del 16 dicembre 1920, è prorogato a tutto il 31 ottobre 1921. Col 1° novembre successivo riprende vigore anche per i detti magistrati la disposizione dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1326, *relativo alla corresponsione degli assegni temporanei mensili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle Colonie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 29 novembre 1912, n. 1200;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni temporanei mensili stabiliti negli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non hanno alcun effetto sulle indennità di qualsiasi genere corrisposte al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1327, *che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana, in quanto ivi applicabili, le disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 457, concernenti il VI censimento generale della popolazione del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 21 maggio 1913, n. 205;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 457;

Udito il governatore dell'Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del lavoro e la providenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 457, concernente il VI censimento generale della popolazione, sono estese, nei riguardi dei cittadini italiani metropolitani e dei cittadini stranieri, alla Tripolitania, alla Cirenaica, alla Colonia Eritrea e alla Somalia italiana, in quanto ivi applicabili.

Art. 2.

I governatori designeranno le Autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali dovranno compiere le operazioni del censimento da eseguirsi nel territorio coloniale e stabiliranno le norme per il regolare e completo svolgimento delle operazioni medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 11 agosto 1921, n. 1338, *che approva e rende esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Fermo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1871, n. XV che autorizza la Camera di commercio e industria di Fermo a prelevare i diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati:

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 5 maggio 1920 della predetta Camera di commercio e industria con la quale si stabilisce una nuova tariffa per detti diritti di segreteria ed uno speciale regolamento per la sua applicazione;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Fermo:

1. Per i certificati non altrimenti specificati, esclusi quelli che sono per leggi gratuiti, L. 2.

2. Per i certificati d'idoneità a concorrere ad aste ed appalti pubblici e licitazioni private, L. 3.

3. Per i certificati di attestazione di usi già raccolti dalla Camera, L. 3.

4. Per i certificati di constatazione di usi mercantili non iscritti nella Raccolta della Camera, L. 10.

5. Per i certificati d'iscrizione nei ruoli dei periti commerciali e dei curatori dei fallimenti, L. 10.

6. I certificati per svincolo di cauzione di esattori comunali e consorziali sono esenti.

7. Per i duplicati di certificati, chiesti contemporaneamente al certificato d'origine, L. 1.

8. Per ogni vidimazione di firma, L. 1.

Per ogni firma, se la vidimazione è collettiva, L. 0,50

9. Per le copie di deliberazioni ed altri atti ufficiali della Camera e di documenti depositati nei suoi uffici per ogni foglio di due facciate, L. 3.

10. Per ogni certificato fuori d'ufficio, oltre le spese di trasferta che spettano agli incaricati della Camera secondo la tariffa giudiziaria per le preture, L. 5.

11. Per le inserzioni sul Bollettino di dichiarazioni riguardanti i protesti cambiari, per ogni inserzione, L. 10.

Art. 2.

È abrogato il suddetto R. decreto 1871, n. XV.

Art. 3.

È approvato il regolamento per l'applicazione dei predetti diritti secondo l'annesso testo visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO
per l'applicazione dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Fermo.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Fermo quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario o del suo sostituto, segnati col timbro della Camera.

Art. 2.

I certificati che la Camera rilascia, in base a quanto risulta nei suoi registri, sono:

a) certificati relativi a mercuriali e listini;

b) certificati d'origine delle merci;

c) certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio,

d) certificati sugli usi e consuetudini commerciali del Distretto camerale;

e) certificati d'iscrizione e cancellazione delle liste elettorali commerciali;

f) certificati d'iscrizione nei ruoli dei curatori dei fallimenti, dei periti commerciali, dei contribuenti la tassa camerale;

g) certificati sulla ammissibilità dei concorrenti alle gare od agli appalti;

h) certificati od estratti dal registro delle Ditte e dichiarazioni che una data persona o un dato fatto non risultino nel registro medesimo;

i) certificati di autenticazione delle firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte;

l) copie diverse di atti e documenti propri.

Art. 3.

È in facoltà della Camera di rilasciare certificati relativi a fatti e circostanze risultanti da sua conoscenza o da informazioni assunte, facendo notare, in questo caso, che il certificato è rilasciato in base ad informazioni.

Art. 4.

Per il rilascio dei certificati, estratti, copie di atti di ufficio, ecc., i richiedenti devono presentare analoga istanza in segreteria, fornire la carta bollata prescritta e pagare secondo la tariffa annessa al decreto Reale.

Alle istanze verrà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 5.

I certificati, le autenticazioni, le copie e gli estratti delle deliberazioni e degli atti rilasciati dalla Camera, vengono stesi in carta bollata per l'importo corrispondente alle vigenti disposizioni della legge sul bollo.

Sono esenti dal bollo le autenticazioni delle firme apposte a documenti già sottoposti al bollo qualunque sia l'importo.

Art. 6.

Sono esenti da qualunque tassa o diritto i certificati riguardanti le elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti.

Art. 7.

Il versamento delle somme riscosse dovrà farsi alla Cassa della Camera ogni mese a norma dell'art. 62 del regolamento per l'attuazione della legge sulle Camere di commercio approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria ed il commercio
BELOTTI.